



Comune di QUARTO D'ALTINO
Provincia di Venezia

RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE

Verifica conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e
definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.
(Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012)

INDICE

1. PREMESSE
2. CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
3. SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZIO A RILEVANZA ECONOMICA MA NON A DOMANDA INDIVIDUALE
4. AFFIDAMENTO A BUOSI ANGELO DI BUOSI GIULIANA & C. MEDIANTE GARA
5. LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO
6. LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA
7. LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

1. PREMESSE

L'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori *misure urgenti per la crescita del Paese*" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012 - convertito con modifiche con legge 17 dicembre 2012, n. 221) prevede che:

*"Comma 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di **garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento**, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che **dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.**"*;

"Comma 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.";

*"Comma 23. (introdotto dalla legge di conversione) Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, b. 148 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: Comma 1-bis. **Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali o rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.**"*;

"Comma 24. è abrogato l'articolo 53, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.

134, recante modifiche all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148.";

La presente RELAZIONE è pertanto finalizzata a:

1. rendere note alla comunità altinate le motivazioni che hanno portato all'affidamento della concessione delle lampade votive alla DITTA BUOSI ANGELO snc;
2. evidenziare come tale affidamento rispetti **la specifica disciplina stabilita dal legislatore per la tipologia di servizio.**

2. CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art 113 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L'art 113 del TUEL poteva essere conferita:

- a società di capitali individuate mediante gara pubblica;
- a società miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- a società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL sono state superate dal decreto legge 112/2008. L'abrogazione della disciplina di cui all'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di :

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alla suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house.

Il successivo DPR 168/2010 aveva individuato espressamente le disposizioni del TUEL abrogate (articolo 113 commi 5, 5 bis, 6,7,8, 9 – escluso primo periodo, 14, 15bis, 15ter e 15quater).

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011 ha accolto l'istanza popolare di referendum abrogativo relativamente al disposto di cui art. 23 bis del D.L. n. 112/2008. Il 12-13 giugno 2011 gli italiani attraverso lo strumento del referendum hanno quindi stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 con la chiara volontà di lasciare di fatto maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internazionalizzazione e società in house

Con il D.P.R. n. 113/2011 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. ri. 133/2008 e s.m.i.. e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della L. n. 352/1970 nonché dall'articolo 2 della L. n. 332/1982, tale disposto normativo è venuto meno nel nostro ordinamento a far data dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è venuto meno sia il citato art. 23 bis, ma anche il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010 e s.m.i. e, dunque, la complessiva disciplina generale dettata sui servizi pubblici locali.

L'effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (da ultimo e sub specie, si veda per tutte, Corte costituzionale n. 24/2011), non comporta una qualsivoglia forma di riviviscenza di un'eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abrogata.

Sul punto occorre, infatti, rammentare che con l'entrata in vigore del richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i. nonché con il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010, erano state abrogate le previgenti norme afferenti l'organizzazione dei servizi pubblici locali già recate nel corpo dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

A seguito di questa evoluzione normativa, nell'attuale assenza di una legge quadro nazionale possiamo dire che secondo il quadro normativo in essere di matrice comunitaria le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a) il ricorso al mercato;
- b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c) la realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

3. SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZIO A RILEVANZA ECONOMICA MA NON A DOMANDA INDIVIDUALE.

Per quanto riguarda nello specifico la concessione delle lampade votive si specifica che :

- l'illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali da parte del privato costituisce (DM 15400/1983) oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica perché richiede mezzi, personale da destinare a un'attività economica rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del settore ;
- questa impostazione del dm 15400/ 1983 è confermata dal TUEL all'articolo 172 comma 1 lettera e che impone di allegare al bilancio di previsione i documenti, le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe per i servizi locali, nonché (per quelli a domanda individuale) i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- il comma 26 dell'articolo 34 del Decreto legge 179/2012 al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva ha SOTTRATTO l'affidamento a terzi dalla disciplina dei SERVIZI PUBBLICI imponendo agli enti titolari di individuare l'affidatario tramite CODICE q quindi come CONCESSIONE DI SERVIZIO o APPALTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA;
- il CONSIGLIO DI STATO nella pronuncia 435/2013 ha respinto il ricorso presentato da una società avverso l'atto del comune di indire una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio di lampade votive. IL CONSIGLIO DI STATO chiarisce che le attività afferenti al servizio di lampade votive oggi costituiscono secondo il legislatore un servizio a rilevanza economica ma sottratto dai servizi a domanda individuale. L'affidamento deve avvenire secondo la disciplina dell'articolo 30 del decreto legislativo 163/2006. per quanto riguarda la possibilità o meno per un ente locale di poter gestire in economia il servizio è necessario evidenziare che la modica legislativa ha l'intento espresso di favorire la concorrenza nel caso di affidamenti a terzi, considerandone il rilievo economico, ma non ha precluso ai comuni di poterlo

in economia. Dal 21 dicembre 2012 non è più ammesso pertanto l'in house per il servizio di gestione delle lampade votive.

4. AFFIDAMENTO A BUOSI ANGELO DI BUOSI GIULIANA & C MEDIANTE GARA

Il Comune di QUARTO D'ALTINO ha aggiudicato il Servizio di illuminazione elettrica Votiva per il periodo 2009-2013 all'impresa BUOSI ANGELO di Buosi Giuliana & C. con sede in Via Roma, 15/A, Annone Veneto a seguito di procedura aperta. Con determinazione 213 del 27-10-2008 del responsabile del Settore III il comune aveva indetto la gara prevedendone l'assegnazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Bando di Gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 66 del D.lgs 163/2006, è stato pubblicato sul sito internet della Regione Veneto, sul sito internet dell'Osservatorio presso l'Autorità di Vigilanza, sul sito internet del Comune, all'albo pretorio del Comune.

5. LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza.

L'ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di un concessionario che subentri al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc..

I servizi di cui al presente provvedimento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

6. LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA

La procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore ha garantito la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione .

7. LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Il concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale un aggio pari ad Euro 6,00 su ogni lampada votiva .

La ditta BUOSI ANGELO aggiudicataria ha offerto i seguenti canoni e contributi:

CANONE E CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI (POSTI A BASE DI GARA) AGGIO A FAVORE DEL COMUNE (FISSO)		
Prestazione	CANONI a base di gara IVA Euro	Canoni offerti dalla ditta BUOSI ANGELO
Allacciamenti esistenti Manutenzione Canone abbonamento all’illuminazione votiva delle tombe	26,40	13.20
Contributo a fondo perduto per le spese di impianto relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e porta lampada	30,00	14.98
AGGIO	6,00	6.00

Quarto d'Altino, li 18 dicembre 2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**
- Arch. Gianmaria Barbieri-

(documento firmato digitalmente)